Prefettura Torino - Gabinetto - Prot. Interno N.0254940 del 30/10/2026

Il Prefetto di Torino

PREMESSO che il Questore di Torino ha rappresentato che:

- In relazione al perdurare dello stato di agitazione delle componenti studentesche e contro il "caro vita" che sta interessando questo capoluogo ed altre città del territorio nazionale, con il coinvolgimento di gruppi di giovani facinorosi, anche appartenenti alle cosiddette "Generazioni Z e Alfa e di seconda generazione", non si esclude la possibilità della realizzazione di estemporanee iniziative di protesta, anche a carattere violento, che possano interessare questo centro cittadino. cittadino e i luoghi caratterizzati da un elevato afflusso di persone.

- Tenuto conto degli episodi verificatisi nei giorni scorsi e dei plurimi appelli alla mobilitazione veicolati tramite i social network, è possibile che si rilevino criticità connesse a fenomeni di aggregazione giovanile estemporanea, con concentrazioni di folti gruppi di ragazzi nelle aree del centro cittadino, considerato in particolare l'approssimarsi di Halloween, ricorrenza tradizionalmente caratterizzata da un incremento dell'affluenza di pubblico nelle aree della cosiddetta "movida",

RITENUTO che quanto accaduto il 17 ottobre scorso possa ripetersi venerdì 30 e sabato 31 ottobre e determinare criticità nel centro cittadino, con particolare interessamento delle aree di maggiore concentrazione dei flussi giovanili.

RILEVATO che il Questore per i suesposti motivi propone, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, l'adozione di un provvedimento di divieto di consumo, detenzione, mescita e vendita in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare misure specifiche cautelative in chiave di prevenzione volte ad impedire che siano portati nei luoghi di maggiore affluenza giovanile oggetti idonei all'offesa, in quanto in occasione di analoghe iniziative, ancora recentemente, si sono registrati incidenti a seguito dell'uso di materiale contundente, nonché pregiudizio per l'incolumità pubblica derivante dall'abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;

RITENUTO il pericolo di un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e per l'ordine pubblico e che, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla sicurezza, si renda necessario vietare la detenzione, la mescita e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona nelle principali aree interessate dalla movida;

VISTE le risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 28 ottobre 2026;

Il Prefetto di Torino

VISTO il D.L. n.23 del 24 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773;

ORDINA

1. dalle ore 19.00 di venerdì 30 ottobre alle ore 7.00 di domenica 1° novembre 2026, sono vietati il consumo e la detenzione in luogo pubblico, di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori dagli appositi raccoglitori nelle seguenti aree:
   - Piazza Carlo Emanuele II;
   - Piazza Vittorio Veneto;
   - Area Borgo Rossini circoscritta fra via Messina, via Parma, Lungo Dora Firenze.

   Nonché nell'area ricompresa tra le seguenti vie:
   - Lungo Po Armando Diaz, nel tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e corso Cairoli;
   - Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra corso Cairoli e corso Bolzano.
   - corso Bolzano, tutto;
   - piazza XVIII Dicembre, tutta;
   - corso San Martino, tutto;
   - corso Beccaria, tutto;
   - Corso Principe Eugenio, nel tratto compreso tra corso Beccaria e Rondò della Forca;
   - Corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra Rondò della Forca e via Napione;
   - Via Napione, tutta;
   - Lungo Po Cadorna, nel tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e corso San Maurizio.

2. dalle ore 19.00 di venerdì 30 alle ore 7.00 di sabato 31 ottobre e dalle 19.00 di sabato 31 ottobre alle ore 7.00 di domenica 1° novembre sono vietate la mescita e/o la somministrazione all'aperto e la vendita per asporto in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo pericolo per la pubblica incolumità nelle seguenti aree:
   - Piazza Carlo Emanuele II;
   - Piazza Vittorio Veneto;
   - Area Borgo Rossini circoscritta fra via Messina, via Parma, Lungo Dora Firenze.

Il Questore e il Sindaco di Torino sono incaricati, per i profili di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il Prefetto di Torino

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 30 ottobre 2026

IL PREFETTO
(Cafagna)

BF